

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2422

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANTONUCCI, BORRUSO, USELLINI, ARMELLIN, AZZOLINI,  
CACCIA, CIAFFI, CRISTOFORI, GELPI, GOTTARDO, PICCOLI,  
PORTATADINO, RIGHI, TEALDI**

*Presentata il 3 marzo 1988*

Modifica dell'articolo 44, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il congelamento del sistema produttivo causato dal quadro non certo edificante che offre la nostra economia per il 1988, con un disavanzo pubblico previsto in 110 mila miliardi ed un tasso di disoccupazione superiore al 12 per cento, richiede da parte delle imprese — ed in particolare da quelle artigiane, piccole e medie — un sempre più massiccio impiego delle risorse disponibili per conseguire una struttura produttiva più forte, più competitiva e in grado di offrire maggiori spazi all'occupazione.

Per un parziale raggiungimento di tale obiettivo, si rende necessario rivedere l'attuale sistema di pagamento del premio anticipato dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che costringe le

imprese ad esborsi di notevole entità concentrati nel momento critico dell'avvio dell'esercizio e simultanei ad altri gravosi adempimenti quali, ad esempio, il pagamento della tredicesima mensilità, dei restanti contributi previdenziali, di imposte e tasse varie, oltre alle normali retribuzioni.

È utile ricordare che la contribuzione all'INAIL viene ora effettuata dalle imprese in due fasi:

la prima — pagamento del premio anticipato, che viene determinato in relazione all'ammontare delle retribuzioni che saranno presuntivamente corrisposte nel periodo assicurativo considerato;

la seconda — conguaglio che viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni corrisposte nello stesso periodo.

Tale sistema comporta, quasi sempre, l'anticipazione di somme di notevole entità, che risultano eccessive in sede di conguaglio e comunque non facilmente e rapidamente recuperabili per le intuibili lungaggini amministrative e contabili.

Pertanto, in attesa di un riordino della materia, da definire in sede di revisione del vigente testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nell'intento di apportare — con l'urgenza che si impone — quei correttivi minimi indispensabili, che da un lato assicurino il rispetto del principio secondo il quale il premio di assicurazione va corrisposto in via anticipata e, dall'altro, diano all'impresa la possibilità di far fronte più agevolmente al pagamento dei premi di assicurazione dovuti all'INAIL, si prospetta la seguente soluzione: determinato l'ammontare del premio anticipato relativo all'intero periodo assicurativo, con le modalità e procedure vigenti, il pagamento dello stesso verrebbe — per legge — preordinato in quattro rate trimestrali di eguale importo, la prima delle quali con scadenza fissata al 20 gennaio dell'esercizio di competenza.

Tali rate, che non sarebbero a loro volta rateizzabili, non verrebbero gravate da interessi, poiché previste come ordinario modo di pagamento del premio anticipato da parte della generalità dei datori di lavoro.

Per la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente erogate e per il relativo conguaglio resterebbero in vigore le vigenti disposizioni.

Si ha motivo di ritenere che la soluzione che si propone determini:

una maggiore propensione delle aziende a destinare le risorse disponibili, così ottenute, agli investimenti produttivi;

una migliore distribuzione nel corso dell'esercizio del carico contributivo, che consente all'istituto assicuratore un finanziamento progressivo in armonia con l'andamento delle spese per prestazioni, alle quali l'istituto medesimo deve far fronte nel corso dell'esercizio;

un miglioramento dei rapporti economici intercorrenti tra lo stesso istituto ed il singolo datore di lavoro, data la maggiore possibilità di puntuale pagamento dei premi di assicurazione, con conseguente contenimento del fenomeno delle inadempienze contributive;

l'eliminazione di mal sopportati maggiori oneri accessori rispetto alla normale contribuzione, consistenti nel pagamento di pesanti interessi su rateazioni o dilazioni faticosamente ottenute e, comunque, frutto di una discrezionalità non sempre uniformemente riscontrabile presso le singole unità centrali e periferiche dell'istituto, che verrebbero alleggerite di una notevole mole di lavoro consistente nella istruttoria delle relative pratiche.

Per le considerazioni innanzi esposte si sottopone alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Il pagamento del premio anticipato, determinato ai sensi dell'articolo 28, relativo ad anni solari interi, compreso il primo, è effettuato in quattro rate trimestrali di eguale importo senza interessi o soprapremi e non ulteriormente rateizzabili, da versarsi il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio, e il 20 ottobre di ogni anno »